

PROTOCOLLO DIRETTIVA 2019/1937 SUL WHISTLEBLOWING

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in recepimento della Direttiva 2019/1937 sul WHISTLEBLOWING e che ha raccolto in un unico testo normativo la specifica disciplina che prima era ripartita tra l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, per il settore pubblico, ed i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, per il settore privato.

Sicea ha inteso ulteriormente disciplinare quanto in oggetto al presente capitolo:

1.1 INDICE

- 1. Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
- 2. La procedura per gestire il canale di segnalazione interna
- 3. Gli adempimenti privacy
- 4. La protezione del "Whistleblower"
- 5. Sanzioni

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attua la Direttiva (UE) 2019/1937 e raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa alla protezione dei c.d. segnalanti, i.e. delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si tratta di una disciplina molto complessa, che va applicata in via residuale, rispetto a specifiche normative di settore elencate nella parte II dell'allegato allo stesso D.Lgs.24/2023.

In generale, la nuova normativa prevede 3 canali di segnalazione (interno, esterno e di divulgazione pubblica o di denuncia all'A.G.) da utilizzare in via progressiva e sussidiaria, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Per quanto riguarda il canale di segnalazione interna, Sicea adotta un "Modello Organizzativo 231". vengono di seguito riportate 2 tabelle sinottiche, per dare evidenza di come sia stato modificato l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della normativa di settore.

OGGETTO NECESSARIO DEL MOG	CHI	PERCHE'	COSA	QUANDO
Uno o più canali che consentano di segnalare condotte illecite.	Soggetti apicali e soggetti sottoposti all'altrui direzione.	Per tutelare l'integrità dell'Ente.	Segnalazioni circostanziate di condotte illecite, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti , o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente.	Siano venuti a conoscenza delle condotte illecite in ragione delle funzioni svolte.

Tabella 1 - Precedente normativa

OGGETTO NECESSARIO DEL MOG	CHI PUO' SEGNALARE	PERCHE'	COSA	QUANDO
<p>Il canale di segnalazione interna da gestire secondo la specifica procedura fissata dall'art.5 del D.Lgs. 24/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I lavoratori subordinati; - i lavoratori autonomi; - i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente; - i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente; - i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente; gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente. 	<p>Per tutelare l'integrità dell'Ente.</p>	<p>Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli organizzativi, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Ente, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni comunque apprese nell'ambito del contesto lavorativo.</p> <p>Se nell'ultimo anno, l'Ente ha impiegato la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, dovrà essere prevista anche la possibilità di segnalare violazioni delle disposizioni dell'Unione europea o illeciti in materia di mercato interno o illeciti in settori speciali quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza prodotti, sicurezza trasporti, ambiente...</p>	<p>Siano venuti a conoscenza delle condotte illecite nel contesto lavorativo dell'Ente</p>

Tabella 2 – Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 24/2023

1.3 LA PROCEDURA PER GESTIRE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Sicea sceglie di affidare la gestione del canale di segnalazione interna ad una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, individuata nella figura del Ufficio legale interno.

Le segnalazioni possono essere effettuate in modalità informatiche accedendo al seguente link <https://sicea.trusty.report> per l'attivazione delle segnalazioni seguendo la procedura "Fare un rapporto".

La persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto, a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione deve svolgere le seguenti attività:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

1.4 GLI ADEMPIMENTI PRIVACY

Ogni trattamento dei dati personali relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sarà eseguito da Sicea applicando il GDPR o il D.Lgs.81/2018 in qualità di "titolare del trattamento".

Come tale, Sicea dovrà sempre eseguire una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA) e, contestualmente:

- a. istruire ed autorizzare espressamente allo specifico trattamento – ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del GDPR e dell'articolo 2 quaterdecies del codice privacy – i dipendenti competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- b. disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto designandoli "responsabili del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 GDPR o dell'articolo 18 del D.Lgs.581/2018.

1.5 LA PROTEZIONE DEL "WHISTLEBLOWER"

Le informazioni sulle violazioni fornite dal Whistleblower possono essere utilizzate da Sicea solo per dare seguito alle segnalazioni stesse e non possono essere in alcun altro modo utilizzate o divulgate.

Sussiste l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

La normativa prevede anche un generale divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower, nonché dei facilitatori e delle persone con legame affettivo verso il segnalante riportando una tassonomia (esemplificativa ma non esaustiva) delle stesse fattispecie ritorsive comprensive anche dei danni reputazionali e prevedendo anche l'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

1.6 SANZIONI

L'ANAC, Autorità competente a ricevere e gestire le segnalazioni esterne sia per il settore pubblico che per quello privato nei casi previsti dagli artt. 6 e 7, ovvero a) qualora non sia previsto un canale di segnalazione interna o b) ove sia stata effettuata una segnalazione ma senza seguito, c) se il segnalante ritiene che la segnalazione non avrà seguito e d) se il segnalante ritiene che la violazione costituisca un pericolo per il pubblico interesse, è chiamata anche ad applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
 - sono state commesse ritorsioni;

- oppure che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- o, ancora, che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante;

b. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.Lgs. 23/2024;
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.